



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/05281

Del: 07/07/2026

Esecutivo Da: 07/07/2026

Proponente: Direzione Ambiente - Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

OGGETTO:

Accordo Quadro per la fornitura di materiali edili, idraulici e di giardinaggio – Determina di approvazione elaborati, a contrarre ed affidamento all'operatore economico Olmo Casa S.r.l.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025, avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2026-2028: approvazione della nota di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale degli investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Deliberazione della Giunta n. 1 del 14/01/2026, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione.”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30 Marzo 2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

- il Decreto della Sindaca n. 50 del 23 dicembre 2024 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente;

Premesso che:

-Nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria delle aree verdi e scolastiche di competenza della Direzione Ambiente, si rende necessario garantire la disponibilità continuativa di materiali edili, idraulici e di giardinaggio indispensabili per l'esecuzione degli interventi in economia da parte del personale interno;

- tali interventi sono caratterizzati da elevata variabilità, non programmabilità e necessità di esecuzione anche in condizioni di urgenza, rendendo necessario un sistema di approvvigionamento flessibile e tempestivo;

- per tali motivazioni, si ritiene opportuno ricorrere ad un Accordo Quadro con unico operatore economico, che consenta l'acquisizione dei materiali mediante ordini progressivi (contratti attuativi) in funzione delle effettive esigenze che si manifestano nel corso del tempo

Visti gli elaborati relativi all'Accordo Quadro per la fornitura di materiali edili, idraulici e di giardinaggio come di seguito riportati:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco Prezzi;
- Relazione tecnica.

Preso atto che l'importo complessivo dell'Accordo Quadro è fissato presuntivamente in € 40.000,00 compreso di I.V.A. dovuta per legge e che, vista la tipologia di fornitura, non si applicano costi relativi alla sicurezza;

Considerato che:

- l'acquisizione di tale fornitura non è inserita nella programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi in quanto di valore inferiore ad € 140.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

- trattandosi di procedura d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa stazione appaltante può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

- per le caratteristiche specifiche della procedura in questione non sussiste un interesse transfrontaliero certo ex art. 48 D.Lgs 36/2023;

- trattandosi di Accordo Quadro il contratto sarà stipulato al lordo del ribasso offerto mentre il

medesimo ribasso offerto in fase di gara dall'operatore economico Olmo Casa S.r.l., sarà applicato contestualmente all'approvazione e all'affidamento degli specifici contratti attuativi;

- l'Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo relativo al contratto aggiudicato, riservandosi la facoltà di ordinare le prestazioni sulla base delle proprie effettive esigenze mediante specifici contratti attuativi da affidare di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale;

- L' Accordo Quadro per la fornitura di cui al presente capitolato è fissato in dodici mesi (1 anno) decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto e, comunque, fino e non oltre alla concorrenza della somma stabilita dal valore stimato dell'Accordo Quadro. L'Amministrazione potrà eventualmente prorogare di ulteriori 12 (dodici) mesi la durata dell'Accordo Quadro, senza incremento del valore stimato massimo iniziale del medesimo, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro. Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato

Richiamato l'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Dato atto che:

- in data 30/06/2026 è stata pubblicata la richiesta di offerta all'operatore economico Olmo Casa S.r.l. per l'affidamento dell' Accordo Quadro per la fornitura di materiali edili, idraulici e di giardinaggio " sulla piattaforma telematica della Regione Toscana S.T.A.R.T. procedura n. 026115/2026;

- Olmo Casa S.r.l. ha presentato l'offerta, allegata quale parte integrante del presente atto, offrendo un ribasso del 0,00400% per un importo pari ad € 38.460,00 oltre IVA di legge;

- il CIG acquisito mediante la piattaforma telematica START ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, per la presente procedura è il seguente: BC4309220E

Ritenuta congrua la suddetta offerta resa da Olmo Casa S.r.l. dalla sottoscritta RUP D. ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente.

Considerato che:

- l'operatore economico affidatario è in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, adeguate e sufficienti in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs. n. 36/2023, come risultanti da contratti già eseguiti per la Direzione Ambiente;

- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 ha attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante verificherà le suddette dichiarazioni secondo le modalità stabilite con le circolari della Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. n. 297081 del 20/09/2023 e 240096 del 09/06/2026;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare gli elaborati relativi all' Accordo Quadro per la fornitura di materiali edili, idraulici e di giardinaggio redatti dai tecnici della Direzione Ambiente, tutti allegati quali parti integranti del presente atto e sopra elencati;
- di affidare all'operatore economico Olmo Casa S.r.l., con sede in Via Delle Fonti n°3 CAP 50018 Scandicci (FI) – P.IVA e C.F. 05587710483 la fornitura di cui sopra nell'ambito dell' Accordo Quadro per la fornitura di materiali edili, idraulici e di giardinaggio per un importo pari ad € 38.461,54, al lordo del ribasso offerto, oltre IVA di legge;

Tenuto conto

- che le forniture oggetto del contratto dovranno essere eseguite entro 30 giorni continui e consecutivi dalla data dell'ordine di esecuzione della fornitura, salvo diverso termine indicato nel singolo ordine.

Ritenuto di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto la D.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente.

Richiamati:

- l'art. 17, primo comma del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023, in base al quale in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 12, comma 1, punti a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che “per quanto non espressamente previsto nel codice:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”;
- l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire ovvero la fornitura di materiale;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base ovvero il ricorso all'affidamento diretto.

Tenuto conto che:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.
- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal Codice Civile;

Dato atto:

- del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 49 del Codice;
- che la spesa per il contributo ANAC pari ad € 35,00 dovuta da questa stazione appaltante trova copertura nell'impegno n. 2026/7717 Cap. 37760 assunto con provvedimento dirigenziale n. 4285/2026;
- dell'insussistenza a carico della sottoscritta RUP di cause di conflitto d'interesse ex art. 16 del D.Lgs 36/2023, anche solo potenziali, nei confronti dell'aggiudicataria della fornitura e dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione a carico degli stessi;

Considerati:

- le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2026/28 confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 30/03/2026;
- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;
- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tenuto conto della regolarità tecnica del provvedimento.

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);
- il D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente:

1. di approvare gli elaborati relativi all' Accordo Quadro per la fornitura di materiali edili, idraulici e di giardinaggio, redatti dai tecnici della Direzione Ambiente, tutti parte integrante e come dettagliatamente indicati in narrativa;
2. di affidare il suddetto accordo quadro all'operatore economico Olmo Casa S.r.l., con sede in Via Delle Fonti n°3 CAP 50018 Scandicci (FI) – P.IVA e C.F. 05587710483 (cod.ben. 63771) che ha offerto un ribasso pari al 0,00400% come da offerta economica che si allega quale parte integrante del presente atto, per l'importo contrattuale di € 38.461,54 al lordo del ribasso offerto, oltre IVA di legge; - CIG della procedura BC4309220E
3. di dare atto che il RUP per la presente procedura è la sottoscritta D.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente;
4. di significare il presente provvedimento all'operatore economico affidatario;
5. di pubblicare il presente atto in ottemperanza alla normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ forniture 2026 - CSA_signed.pdf - 038e0e8e70169a9d7cf063abc349b5fc1da2ab04102685108b877cc095d03b10
AQ forniture 2026 - EP_signed.pdf - 0155d895a26ac454f1fa341b0d858259d02a8e7f86e4f766444fc8ce0563066e
AQ forniture 2026 - RT_signed.pdf - 48233b9a0c1e82d14ad27a9b6cbb9302c2ec506256458a2f76e47c412860ccd8
OffEcon_135741_1_01072026162341.pdf.p7m - 36852d5de4d78838b063a522811b9b249eb1deb0be44969fd00d3719674a8c15

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Cecilia Cantini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.